



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

Reg.UE 1305/2013

ART.28

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

# Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

SETTORE

AGROAMBIENTE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Donatella Cvirani



**MISURA 10 del PSR 2014-2020**

**10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (L.r. n.25/99)**

Impegni sull’ intera superficie agricola (UTE).

Superficie minima a premio 1 ha, per le colture ortive ed officinali 0,50 ha

L’impegno di durata quinquennale consiste nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata e loro aggiornamento in merito:

**alla difesa e diserbo**

**uso dei soli prodotti elencati per singola coltura .**

**limitazione del numero dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura.**

**rispetto del numero dei trattamenti per singola avversità previsto per singola coltura.**

**alla fertilizzazione**

Analisi e piano di concimazione ([Formula e tabella delle asportazioni](#))

Rispetto degli apporti di azoto fosforo e potassio

**Impegni aggiuntivi per il tabacco**

[Obbligo della taratura strumentale delle barre irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati](#)



### 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (L.r. n.25/99)

Sono obbligatoriamente sottoposte al presente impegno le colture dichiarate annualmente irrigue e riferite all' UTE vincolata all'impegno “Miglioramento della gestione degli input chimici”.

- la gestione dell'irrigazione in relazione al bilancio idrico colturale, che tenga conto delle fasi fenologiche della coltura, dell'andamento climatico e dei fabbisogni idrici colturali,
- l'elaborazione di un piano di irrigazione contenente:
  - l'indicazione dei volumi di acqua distribuiti per ciascun intervento irriguo e dei relativi parametri di riferimento
  - l'indicazione del totale dei volumi irrigui distribuiti durante il ciclo colturale.

Ipotesi di lavoro.....

#### ***Impegni aggiuntivi per il tabacco***

*per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio della coltura.*



## Reg.UE 1305/2013 Art.28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

### MISURA 10 del PSR 2014-2020

#### 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (L.r. n.25/99)

##### Miglioramento della gestione degli input chimici

Vite: 430 €/ha

Olivo e altre arboree: 280 €/ha (esclusi castagneti)

Seminativi: 100 €/ha

Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha

Tabacco: 600 €/ha

##### Miglioramento della gestione degli input idrici

Vite: 30 €/ha

Olivo e altre arboree: 30 €/ha (esclusi castagneti)

Seminativi: 30 €/ha

Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha



## Reg.UE 1305/2013 Art.28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

### MISURA 10 del PSR 2014-2020

#### 10.1.2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici (L.r. n.25/99)

##### Assenza di requisiti di accesso (concessionari o UTE in zone con criticità ambientali) Graduatoria solo secondo criteri di selezione territoriali

Domanda di estensione della superficie a impegno e pagamento è a tutti gli effetti una nuova domanda e pertanto ne segue le fasi procedurali

**La mancata** presentazione della domanda annuale di pagamento **o del piano colturale o di coltivazione comporta il mancato pagamento dell’annualità di riferimento della domanda o del piano colturale o di coltivazione non presentati.**

L’importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile **con le successive domande di pagamento.....**

**L’adeguamento in aumento dell’importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all’annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.**



### CESSIONE

Ai sensi dell’art. 47 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente l’UTE ad un altro soggetto, quest’ultimo può subentrare nell’impegno, se possiede i requisiti previsti per i beneficiari.

### **Viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento**

Se il cessionario non subentra nell’impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Tale possibilità non è prevista per la misura 13, fatti salvi i casi di decesso del beneficiario o di modifica della ragione sociale.

Per il tipo di operazione 10.1.4 la cessione totale è in riferimento ad una singola razza oggetto di impegno.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo al completamento del quinquennio.



## Reg.UE 1305/2013 Art.28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

### CESSIONE PARZIALE

Per il tipo di operazione 10.1.1 e 10.1.5 (specie erbacee) per le quali la superficie interessata dagli impegni può variare annualmente come localizzazione, numero di ettari e varietà coltivate(10.1.5), la cessione parziale non è prevista.

Il trasferimento di superfici che fanno parte dell'UTE a impegno si configurano come semplici alienazioni o acquisizioni di superfici.

Per il **tipo di operazione 10.1.4** il passaggio di animali a impegno che fanno parte della/e UPZ si configura come semplice variazione nel numero dei capi.



## CESSIONE PARZIALE

### Tipi di operazione 10.1.2, 10.1.5 (specie arboree) e Misura 11

•la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.

•le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione/misura. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione/misura; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

L'intera UTE del cessionario è comunque soggetta ad impegno ma le superfici già in possesso dello stesso possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione.

### Misura 11

**E' necessario che, durante il perfezionamento della cessione, anche totale, le condizioni di ammissibilità (iscrizione all'EROB) siano mantenute, pertanto la cancellazione del cedente dall'EROB deve essere concomitante alla 1° notifica del cessionario e non precedente.**





## CESSIONE PARZIALE

### Tipo di operazione 10.1.3

Le riduzioni al di sotto della percentuale minima (40%) comportano la decadenza dalla misura. Si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione delle superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro.

- le superfici eccedenti il 40% della superficie a pascolo vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione; in tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente. L'impegno deve interessare almeno il 40% delle superfici a pascolo, le eventuali superfici già in possesso del concessionario che concorrono al raggiungimento della soglia minima di impegno possono essere ammesse a pagamento solo con l'ammissione della domanda di estensione.

I pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione del quinquennio gravante sulle superfici acquisite.



## Reg.UE 1305/2013 Art.28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

### Riduzioni ed esclusioni per inadempienze

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016

Capo III Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale

La percentuale di riduzione del pagamento è fissata in ragione del 3%, del 5% o del 10% con riferimento al montante specificato.

La violazione di un impegno pertinente porta ad un raddoppio della riduzione riferita all'impegno violato.

Definizione di gruppo di impegni : insieme di due o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni ed omogenei.

Applicazione delle riduzioni con riferimento a gruppi di impegni.

Ripetizione dell'inadempienza con riferimento anche a misure analoghe della precedente programmazione



## Reg.UE 1305/2013 Art.28 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”

### NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO

#### **Delibera di GR n. 511/2016**

Reg. (UE) 1305/2013 - PSR 2014/2020: Disposizioni per l'attuazione delle misure 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Modifica delibere n. 1092/2015 e n.273/2016.

#### **Delibera di GR n. 216/2016**

Reg. UE 1305/2013 "Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020" - Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" .

#### **Decreto n.3205/2016**

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica" e 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" disposizioni per il subentro negli impegni .



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

## SETTORE

AGROAMBIENTE E SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

Dott.ssa Donatella Cvirani